



*Ministero dell'Università e della Ricerca*  
*Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari*

Roma, 9 marzo 2026

Alla c.a.  
del **Ministro dell'Università e della Ricerca (MUR)**  
*On. Anna Maria Bernini*  
[gabinetto@pec.mur.gov.it](mailto:gabinetto@pec.mur.gov.it)

e, p.c.

al **Segretario Generale**  
**Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR)**  
*Prof. Marco Mancini*  
[segretariatogenerale@pec.mur.gov.it](mailto:segretariatogenerale@pec.mur.gov.it)

al **Direttore generale**  
**della Direzione generale della didattica**  
**e del personale delle istituzioni universitarie**  
**e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica**  
**del Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR)**  
*Dott. Gianluca Cerracchio*  
[dgdidattica@pec.mur.gov.it](mailto:dgdidattica@pec.mur.gov.it)

LORO SEDI

**Oggetto:** Richiesta di parere interpretativo in merito al mantenimento delle cariche di rappresentanza studentesca in caso di conseguimento del titolo e successiva o contestuale immatricolazione a nuovo corso di studi, alla luce della Legge n. 33/2022.

Adunanza del 9 marzo 2026.

**PREMESSO** che la disciplina vigente in materia di rappresentanza studentesca negli organi accademici è stata elaborata in un contesto normativo antecedente all'introduzione della doppia immatricolazione, e pertanto non contempla espressamente le fattispecie derivanti dalla contemporanea iscrizione a più percorsi formativi;

**PREMESSO** che l'introduzione, nell'ordinamento italiano, di nuove disposizioni normative in materia di contemporanea iscrizione a più corsi di studio ha inciso in modo rilevante sull'assetto tradizionale delle carriere universitarie, modificando l'ordinario approccio alle candidature e ai requisiti di eleggibilità nei processi di rappresentanza studentesca;



*Ministero dell'Università e della Ricerca*  
*Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari*

**PREMESSO** che l'ampia autonomia statutaria e didattica riconosciuta agli Atenei ha determinato, nel tempo, l'emersione di significative discrasie applicative e regolamentari tra le diverse istituzioni universitarie, con particolare riguardo ai requisiti di candidatura, alle condizioni di elettorato attivo e passivo e alla disciplina delle incompatibilità.

**VISTA** la legge 30 dicembre 2010, n. 240 - "Riforma del sistema universitario", che all'Art. 2 stabilisce che gli organi di rappresentanza universitaria debbano prevedere la presenza di una rappresentanza studentesca;

**VISTO** il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68 – "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti", adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 5 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, che disciplina i livelli essenziali delle prestazioni in materia di diritto allo studio universitario, i requisiti di accesso ai benefici e le modalità di attribuzione degli stessi;

**VISTA** la Legge 12 aprile 2022, n. 33 – "Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore" che stabilisce la possibile doppia immatricolazione a più corsi di laurea;

**VISTO** il Decreto MUR 29 luglio 2022, n. 930 — "Disposizioni per consentire la contemporanea iscrizione a due corsi universitari" che disciplina modalità di semplificazione per l'accesso alla doppia iscrizione a due corsi universitari;

**RILEVATA:** la necessità di determinare se il possesso dello status di studente sia esso condizione sufficiente per il mantenimento di incarichi conseguiti nel corso del proprio percorso di studi o se gli stessi debbano essere valutati in relazione alla carriera universitaria che ha costituito il presupposto del godimento dello status di elettorato passivo e quindi di candidatura ed elezione;

**CONSIDERATO** che si riscontrano fattispecie nelle quali studenti eletti:

- risultano iscritti a un corso di laurea magistrale o magistrale a ciclo unico al momento della candidatura;
- procedono successivamente al conseguimento di un incarico di natura elettiva all'immatricolazione a un corso di laurea triennale o magistrale prima del conseguimento del titolo relativo al corso originario;
- conseguono successivamente la laurea nel corso di studi per il quale hanno goduto dello status che ha consentito la candidatura ed elezione;

in tali ipotesi:



*Ministero dell'Università e della Ricerca*  
*Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari*

- va determinato se la carriera universitaria che ha legittimato la candidatura si esaurisce comunque con il conseguimento del titolo e se la relativa elezione sia ad essa correlata;
- se l'eventuale mantenimento dell'incarico debba essere specificato da specifica norma all'interno dei regolamenti di Ateneo. Vale ad esempio la casistica della continuità di carriera da un CdL triennale ad uno Magistrale;
- l'immatricolazione anticipata a un corso di livello pari o inferiore non incide sulla conclusione della carriera originaria;
- la nuova iscrizione risulta ontologicamente distinta e non riconducibile a una prosecuzione naturale del percorso di studi precedente;

**CONSIDERATO ALTRESÌ** che, in materia di benefici per il diritto allo studio (borse di studio, attività di collaborazione studentesca et al) ed in particolare con riferimento alle borse di studio ovvero ad altri sussidi erogati ai sensi del dlgs 68/2012, l'ordinamento vigente non prevede alcuna automatica trasferibilità del beneficio da una carriera universitaria ad un'altra, essendo ciascuna iscrizione considerata autonomamente ai fini del possesso dei requisiti utili al godimento dei diritti di candidabilità per la domanda in oggetto, con conseguente necessità, per lo studente che intraprenda una nuova carriera, di partecipare nuovamente alle relative operazioni concorsuali secondo le modalità e le condizioni previste dalla normativa vigente e dai regolamenti dell'ente erogatore;

**RITENUTO** di valutare se ritenere sufficiente l'immatricolazione anticipata a un nuovo corso di studi per fondare una continuità automatica dello status di studente:

- non svuoterebbe di contenuto il requisito dell'elettorato passivo;
- non consentirebbe di aggirare il venir meno dei presupposti della candidatura mediante un atto meramente formale;
- non introdurrebbe una distinzione irragionevole tra chi si immatricola prima o dopo il conseguimento del titolo, a parità di esito finale della carriera;
- la continuità temporale dell'iscrizione, se priva di continuità sostanziale della carriera universitaria, non parrebbe idonea a giustificare il mantenimento della carica elettiva;

**DISTINTO** di dover valutare eventuali ulteriori casistiche, tra le quali, a titolo di esempio:

- le ipotesi di cambio di corso senza conseguimento del titolo e in continuità sostanziale del percorso formativo;
- dalle ipotesi in cui il titolo relativo al corso di candidatura venga comunque conseguito, determinando l'esaurimento della carriera universitaria di riferimento;
- l'anticipazione formale dell'immatricolazione a un nuovo corso non può essere considerata elemento dirimente quando la carriera originaria giunge comunque a compimento;



*Ministero dell'Università e della Ricerca*  
*Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari*

**RITENUTO** che il conseguimento del titolo di laurea relativo al corso per il quale lo studente si è candidato possa costituire il momento oggettivo di cessazione del presupposto soggettivo dell'incarico elettivo conseguito per tramite dei diritti di elettorato vincolati alla carriera attiva;

**RITENUTO** di dover determinare se una eventuale nuova immatricolazione, anche se avvenuta prima della laurea, non possa determinare un “trasferimento” automatico dei diritti conseguiti da una precedente carriera, tra essi compreso il godimento di incarichi di natura elettiva;

a maggioranza

**IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI**

**CHIEDE**

al Ministero dell'Università e della Ricerca di voler esprimere formale parere interpretativo, ai sensi delle competenze di indirizzo e coordinamento del sistema universitario, volto a chiarire in maniera univoca:

1. Se il conseguimento del titolo di laurea relativo al corso di studi che ha costituito il presupposto dell'elettorato passivo e della candidatura integra il momento oggettivo di cessazione dello status giuridico rilevante ai fini del mantenimento della carica elettiva, determinando l'esaurimento della carriera universitaria di riferimento e, conseguentemente, del presupposto soggettivo dell'incarico.
2. Se l'eventuale immatricolazione a un nuovo corso di studi, anche se intervenuta in data antecedente al conseguimento del titolo relativo al corso originario, non sia di per sé idonea a determinare una continuità sostanziale dello status rilevante ai fini elettorali, né a fondare un automatismo conservativo della carica, in assenza di una espressa previsione normativa o regolamentare.
3. Se sia ammissibile un “trasferimento” automatico dei diritti elettorali passivi maturati nell'ambito di una precedente carriera universitaria verso una nuova e distinta carriera, anche qualora questa non sia in continuità didattica con la precedente (es candidatura ed elezione da una magistrale, iscrizione ad una triennale non affine).
4. In tal senso, si chiede di distinguere, ai fini dell'interpretazione:
  - a. i casi di interruzione di corso senza conseguimento del titolo (rinuncia agli studi con conseguente reimmatricolazione) con conseguente



*Ministero dell'Università e della Ricerca*  
*Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari*

- reimmatricolazione in cui può ravvisarsi una continuità sostanziale della carriera universitaria;
- b. i casi di cambio di corso senza conseguimento del titolo (passaggio di corso con mantenimento di esami e matricola) in cui può ravvisarsi una continuità sostanziale della carriera universitaria;
  - c. i casi di passaggio fisiologico e strutturalmente previsto (es. da laurea triennale a laurea magistrale in continuità didattica);
  - d. i casi di sovrapposizione di una nuova carriera, non in continuità con il precedente percorso, al solo fine del mantenimento di eventuali status, ivi compreso quello relativo a cariche elettive;
  - e. dalle ipotesi in cui il titolo venga comunque conseguito, determinando l'esaurimento della carriera che ha legittimato la candidatura.
5. Se, in assenza di una disciplina uniforme nazionale, gli Atenei possano autonomamente prevedere nei propri regolamenti elettorali specifiche norme che consentano il mantenimento degli incarichi al conseguimento del titolo, ovvero se tale effetto debba ritenersi già desumibile dall'ordinamento vigente.

Al fine di assicurare uniformità applicativa, certezza giuridica e parità di trattamento tra gli studenti dei diversi Atenei, evitando interpretazioni difformi che possano incidere sulla legittimità degli organi accademici.

IL PRESIDENTE

*Louys Bani*